

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 24338	Sezione: III
------------	---------------	--------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: no				
Quantum: €3.500,00 di ammenda				
Gradi precedenti				
1°Grado: Tribunale Pescara in data 7 gennaio 2014 condanna alla pena di €3.500,00 di ammenda				
2°Grado: no				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

Infortunio	Malattia	<input checked="" type="checkbox"/> Non riguarda un infortunio
Tipo di evento:	Danno materiale	<input checked="" type="checkbox"/> Mancata tutela
Tipo di infortunio:	lesioni	morte

Fattispecie

Ometteva, durante l'esecuzione di lavori da parte della propria impresa edile, di assicurare la viabilità delle persone e dei veicoli ed ometteva di tenere, lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, prive di ringhiere, parapetti con tavole fermapiè idonei ad impedire la caduta di persone e cose. Ometteva inoltre di provvedere alla formazione adeguata e sufficiente di ogni lavoratore in materia di salute e sicurezza.

Soggetto leso

Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	<input checked="" type="checkbox"/> Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art.131 c.p., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015 n.28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio, ex art.609, comma 2, c.p.p. la sussistenza delle condizioni di applicabilità di tale istituto, dovendo peraltro limitarsi, attesa la natura del giudizio di legittimità, ad un vaglio di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art.131 bis (Sez.III n.31932 del 2.07.2015; Sez.IV n.22381 del 17.04.2015; Sez.III n.15449 del 8.04.2015). Nel caso in esame non emerge alcuna particolare tenuità del fatto, essendo sufficiente, per escluderla, considerare che, con una condotta potenzialmente pericolosa per la sicurezza del lavoro, l'imputato aveva violato più norme in materia di salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro, omettendo, in particolare, di dotare scale e pianerottoli in corso di costruzione di qualsiasi protezione per i lavoratori che vi operavano, ponendo a rischio la sicurezza

dei lavoratori operanti nel cantiere, con la conseguenza di essere esclusa l'esiguità del pericolo derivante dal reato commesso dall'imputato e con essa anche l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	X Ricorso inammissibile
Annullamento: <i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Dichiarò inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.